

DIREZIONE

URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS / Enti Ecclesiastici privati

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Al Presidente ANCI Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

Alle Rappresentanze sindacali regionali MaP

Al Coordinatore della Rete regionale laboratori analisi SARS-CoV-2 Ai Direttori e Responsabili delle strutture della rete regionale SARS-

CoV-2

e, p.c.

Al Responsabile team InnovaPuglia del sistema "IRIS"

Al Responsabile regionale Flussi Covid-19

Al Responsabile scientifico OER Puglia

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Direttore Generale AReSS Puglia

All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

All' Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: COVID-19 – Aggiornamento modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso – Circolare Ministero della Salute 37615 del 31.08.2022 – Notifica – Aggiornamento indicazioni operative.

Si comunica che, con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 – qui trasmessa in allegato – il Ministero della Salute in considerazione dell'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.

Si fa presente che, con circolare prot. 1998 del 19.08.2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha impartito ai Dirigenti scolastici e ai Direttori degli Uffici scolastici regionali le indicazioni circa le azioni da intraprendere per il contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l'anno scolastico 2022-2023 sulla base del quadro normativo vigente concernente le misure di sicurezza anti contagio da COVID-19, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza. A tal riguardo è stata già inviata nota di questo Dipartimento avente prot. AOO/005/5824 del 01.09.2022.



DIREZIONE

Tenuto conto della necessità di fornire sintesi aggiornata delle indicazioni per la gestione dei casi Covid-19, si ritiene opportuno formulare, qui di seguito, un aggiornamento alle indicazioni operative di cui alla nota di questo Dipartimento avente prot. AOO/005/2380 del 22.03.2022.

1. Isolamento e autosorveglianza

L'art. 4 del decreto-legge n.24/2022, convertito con modificazioni in legge n.52/2022, ha introdotto l'art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 convertito con modificazioni in legge n.87/2021 che ha previsto, a decorrere dallo scorso 1° aprile 2022, nuove norme in materia di isolamento dei soggetti casi confermati Covid-19 e di autosorveglianza dei contatti stretti dei casi Covid-19 rimandando ad apposita circolare del Ministero della Salute la definizione delle modalità attuative.

Il Ministero della Salute con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 ha previsto le seguenti nuove modalità di gestione dei casi Covid-19 e di durata dell'isolamento.

Tali nuovi indirizzi devono ritenersi operativi **a far data dal 1° settembre 2022**, seppure risultano necessari interventi tecnici sulla piattaforma regionale "IRIS", di gestione delle attività connesse all'emergenza Covid-19, la quale sarà adeguata alle nuove disposizioni a far data **dal 5 settembre** prossimo.

Le persone sottoposte alla **misura dell'isolamento** per provvedimento, adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, conseguente all'esito positivo di un *test* antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 effettuato presso uno degli erogatori facenti parte della rete Regionale SARS-CoV-2, **devono osservare** il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.

Le persone **risultate positive** ad un *test* **diagnostico molecolare** o **antigenico rapido** per SARS-CoV-2 **sono sottoposte alla misura dell'isolamento**, con le modalità di seguito riportate:

- a) per i casi che sono sempre stati **asintomatici** oppure che sono stati **dapprima sintomatici** ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni** dalla positività, purché venga effettuato al termine del periodo d'isolamento, un *test* antigenico rapido o molecolare presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l'esito risulti **negativo**;
- b) in caso di **positività persistente** (cd. positivi a lungo termine), l'isolamento potrà essere interrotto al **termine del 14° giorno dal primo test positivo**, a prescindere dall'effettuazione del *test* di accertamento della negativizzazione.

A tal fine, restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con circolari precedenti adottate dallo scrivente Dipartimento in ordine (in sintesi) alla:

- a) gestione dei casi di soggetti <u>sintomatici</u> da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma regionale "IRIS";
- b) esecuzione dei *test* molecolari per accertamento del caso Covid-19, presso i *drive through* attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i <u>soggetti sintomatici</u> in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per i quali deve essere emessa la richiesta di esecuzione del *test* mediante la piattaforma "IRIS";
- c) produzione automatica del provvedimento di isolamento, in caso di <u>esito positivo</u> al *test* di cui alla lettera b), per la durata prevista dalle indicazioni del Ministero della Salute e sopra riportate;



DIREZIONE

- d) esecuzione dei *test* molecolari per accertamento della guarigione dal Covid-19, presso i *drive through* attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti già sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il *test* di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi e mediante la piattaforma "IRIS", con le tempistiche sopra riportate;
- e) produzione automatica del provvedimento di fine isolamento, in caso di esito negativo al *test* di accertamento della guarigione di cui alla lettera d) eseguito presso una delle strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2;
- f) gestione dei casi di soggetti <u>asintomatici</u> risultati positivi a *test* antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del *test* antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute e sopra riportate, del provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al *test*.

Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione addetti alle attività di sorveglianza e i referenti dei flussi Covid-19 sono tenuti a monitorare il corretto rispetto delle indicazioni operative di gestione dei casi Covid-19 e di registrazione dei dati nella piattaforma regionale "IRIS", al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche ad essa connesse.

Sono confermate le modalità di gestione delle persone definite come "contatti stretti" dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali **si applica** il regime di **autosorveglianza** come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 19680 del 30.03.2022 e ribadito con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 e qui di seguito riportato.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 ¹, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

2. Gestione casi Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Il Ministero dell'Istruzione con circolare prot. 0001998 del 19 agosto 2022 ha specificato che, dalla ricostruzione del quadro normativo ivi effettuata, si evince come le specifiche disposizioni emergenziali in ambito scolastico hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.

Con nota prot. AOO/005/5824 del 01.09.2022 questo Dipartimento ha trasmesso la sopra richiamata circolare del Ministero dell'Istruzione. A tal riguardo, si precisa che, come evidenziato dallo stesso Ministero

 $^{^{1}}$ «4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

^{5.} L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».



DIREZIONE

dell'Istruzione, preminente rilievo vengono ad assumere i documenti dell'Istituto Superiore di Sanità contenenti le "Indicazioni strategiche ad interim per *preparedness* e *readiness* ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2" in ambito scolastico e nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata, per l'anno scolastico 2022-2023.

L'attuazione di tali indicazioni strategiche da parte del sistema dell'istruzione ai vari livelli, può consentire l'effettiva mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e nei servizi educativi per l'infanzia insistenti nel territorio della Puglia.

Per la gestione dei casi Covid-19 e dei contatti stretti di casi Covid-19 in ambito scolastico e nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata, si dovrà, quindi, fare riferimento alle indicazioni generali contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. 37615 del 31.08.2022.

Quanto innanzi, nelle more dell'eventuale adozione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 24/2022, da parte del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Si invitano tutti i destinatari della presente comunicazione a voler prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso e a darne diffusione e attuazione per quanto di competenza.

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

A

Ufficio di Gabinetto Sede

Protezione Civile <u>Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it</u> protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e Trasporti ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Ministero Della Giustizia prot.dgdt.dap@giustiziacert.it gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute Conferenza Episcopale Italiana salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri segreteria@pec.fnomceo.it FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani info@fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani posta@pec.fofi.it

FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere)

E-mail Pec: <u>fiaso@pec.it</u> E-mail segreteria: <u>info@fiaso.it</u>

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione <u>federazione@pec.tsrm.org</u>

Istituti Zooprofilattici Sperimentali www.izsmportici.it

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS "Lazzaro Spallanzani" <u>direzionegenerale@pec.inmi.it</u>

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

fism.pec@legalmail.it

Confartigianato presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali segreteria@simit.org

AMCLI - Associazione microbiologi Clinici italiani segreteriaamcli@amcli.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus) Via Santa Maria della Grotticella 65/B 01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità - Direzione Regionale Prevenzione Coordinamento Interregionale della Prevenzione <u>francesca.russo@regione.veneto.it</u> <u>coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.venet</u> o.it

Confederazione cooperative italiane (Confcooperative)

segreteriagen@confcooperative.it sanita@confcooperative.it.

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso

COVID-19.

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello

stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo

seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2

Omicron (B.1.1.529)" e alla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi

e dei contatti stretti di caso COVID-19", e considerata l'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi

di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono

sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano

asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga

effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo

d'isolamento.

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno

dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute

nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di

caso COVID-19".

II DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 5:

Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Dott.ssa Anna Caraglia

Dott.ssa Alessia D'Alisera

Dott.ssa Federica Ferraro

Dott.ssa Alessia Mammone

Dott.ssa Monica Sane Schepisi

Dott.ssa Sabrina Valle

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"